

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 NOVEMBRE 1875

attitudine che il farli attendere il tempo voluto dalla Commissione non sarebbe buon provvedimento.

Amnesso anche questo, resta che tra lo stabilire un termine di quattro anni e non fissarne alcuno vi ha una differenza. Ora parmi ovvio sia meglio lo stabilire un termine.

L'onorevole guardasigilli dice: è impossibile, perchè non si possono coprire i posti di pretore che già sono vacanti.

Ma non è questa la ragione, onorevole guardasigilli, per cui noi abbiamo dei posti di pretori vacanti; la ragione sta nel piccolo loro stipendio, sta nel modo in cui sono trattati, nella carriera tronca, nelle poche attribuzioni, nel vivere soggetti ai procuratori del Re ed in tutte quelle altre ragioni che certo non è necessario venga qui esponendo, perchè tutti sanno come i pretori sieno in condizioni che veramente le peggiori non si potrebbero immaginare.

Ora, quale sarebbe la risultante dell'articolo proposto dal Ministero? Sarebbe questa che noi avremmo benissimo un numero maggiore di pretori, ma si abbasserebbe il livello, cioè si avrebbero dei pretori senza le dovute garanzie.

L'onorevole Guala disse essere un gravissimo danno che delle popolazioni siano senza giudici; ma io trovo che vi è un danno maggiore, cioè che vi siano popolazioni con cattivi giudici.

Ora, sarà meno male che vi siano giudici di meno, ma che quelli che ci sono siano istruiti, diano le garanzie al pubblico di buoni giudizi, di quello che avere giudici che siano fatti tanto per farli e senza che almeno abbiano dato affidamento di buona riuscita, con un tirocinio sufficientemente lungo, come appunto propone la Commissione.

PUCCHINI, *relatore*. Innanzitutto preme alla Commissione di dimostrare come essa si sia preoccupata della necessità in cui si trovava l'onorevole ministro guardasigilli di avere una via più facile e piana per riempire quei posti di pretore che erano vacanti.

Ove si ponga a raffronto la vecchia dizione dell'articolo 39 colla nuova, si vedrà che l'ultimo paragrafo (dove di presente ferve la mischia) nella vecchia dizione è così concepito: « Tuttavia i vicepretori, di cui al numero 1, gli avvocati che non abbiano un esercizio effettivo di sette anni, i procuratori, i notai, debbono prima di essere nominati sottoporsi ad un esame. »

Dunque per il vecchio ordinamento era mestieri all'avvocato che non voleva dare l'esame avere un esercizio di sette anni per essere nominato pretore. Noi in questo crediamo di non essere tacciati di soverchio rigore quando a questo avvocato prescri-

viamo cinque anni. Dunque ci sono due anni di guadagnati e se tutte le facilità per la nomina dei pretori, l'illustre uomo preposto al Ministero della giustizia non le trova, nella modificazione proposta evidentemente però una buona parte la Commissione ce le ha lasciate. Ma, signori, la Commissione aveva un mandato ben più arduo da compiere.

La Commissione sentiva che era pericoloso il lasciare 80 o 90 posti di pretori scoperti, sentiva che quelle popolazioni avevano diritto di avere il loro giudice naturale; ma la Commissione non poteva facilitare la strada ad inetti ed indegni, imperocchè è meglio avere un seggio di magistrato vuoto che un seggio indegnamente coperto. E la Commissione non si fece illusioni: capì che i modi sono facili per ottenere un certificato, capì che anche la più alta integrità pulsata, annoiata, può alla fin fine lasciarsi scappare di mano, per senso di pietà, per la speranza di formare l'avvenire di un uomo, un certificato non del tutto corrispondente al vero. Qui io mi rivolgo all'onorevole guardasigilli e gli dico: quando gli si presenterà un giovane uscito dall'Università dopo due anni di esercizio, e Dio sa come avrà esercitato, col suo bravo certificato del Consiglio dell'ordine, che egli è idoneo a coprire un posto di pretore, come potrà egli negargli questa soddisfazione, tanto più se il desiderio, se il bisogno di coprire il posto vacante lo spinge?

La Commissione evidentemente si preoccupò del desiderio che oggi in Italia si ha di fuggire davanti all'esame. Nè con questo la Commissione crede che gli esami siano prova e riprova dell'abilità di un uomo, ma essa ha sentito che doveva prescrivere un limite, che si doveva avere una garanzia, e questa garanzia pare ben meschina quando noi la chiediamo di quattro anni di ufficio per un vicepretore e di cinque anni di esercizio per un avvocato.

Io mi volgo in specie all'illustre guardasigilli.

Un dottorino laureato ieri si fa iscrivere nell'albo degli avvocati. Povero uomo! Egli si dà l'aria di essere un libero esercente. Arriva ai tre anni e per miracolo assoluto è stato nominato d'ufficio in qualche povero affare penale. È quest'uomo, signori, che noi incaricheremo di statuire sul mio e sul tuo, in uno dei mandamenti del regno? È a quest'uomo che affideremo di risolvere le controversie che arrivano fino a 1500 lire, il solo patrimonio della più gran parte dei cittadini del regno? È a quest'uomo che daremo la facoltà di condannare fino a tre mesi di carcere?

Queste considerazioni mi pare che debbano bastare a frenare gli impeti nobili e generosi dell'egregio amico Guala. Quindi la Commissione è do-